



Studio legale e commerciale Montemarano

associazione tra professionisti

segreteria@studiomontemarano.it - www.studiomontemarano.it

Via di Santa Costanza, 27 - 00198 Roma
tel.: (39) 0686215861 - fax: (39) 0686219778

Piazza Quattro Novembre, 6 - 20124 Milano
tel.: (39) 0267490135 r.a. - fax: (39) 0267493516

Via Guglielmo Marconi, 45 - 40122 Bologna
tel.: (39) 0516486187 r.a. - fax: (39) 0512914887

FLASHNEWS

FEBBRAIO 2015

Lo Studio pubblica le «newsletter», che illustrano le principali novità giuridiche ed amministrative nei campi che interessano la propria clientela, cui esse sono riservate ed a cui vengono rimesse gratuitamente. I contributi scientifici, tecnici e divulgativi, redatti a cura dei singoli dipartimenti dello Studio, sono di proprietà dei rispettivi Autori, soci o associati dello Studio.

A cadenza più ravvicinata sono, invece, inviate le «flashnews», che informano in modo essenziale sulle più recenti interpretazioni giurisprudenziali e amministrative attinenti alle materie trattate nelle newsletter e sono consultabili sul sito Internet dello Studio.

Le informazioni che si evincono dalle newsletter e dalle flashnews non costituiscono ovviamente espressione di attività professionale, sicché lo Studio non può ritenersi responsabile per qualsiasi uso fattone in carenza della richiesta di uno specifico parere.

NUOVO CCNL PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, stipulato da Confindustria e Federmanager. Tra le principali novità: l'obbligo di adottare sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati («management by objective»), l'introduzione del trattamento minimo complessivo di garanzia determinato su base annua dalla stessa contrattazione collettiva, la diminuzione dei termini di preavviso e la ristrutturazione dell'indennità supplementare liquidabile in ipotesi di licenziamento privo di giustificatazza, che prescinde ormai dall'età del dirigente e varia soltanto in funzione dell'anzianità di servizio.

LE START-UP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE

Con la Circolare n. 3677/C del 20 gennaio 2015 il Ministero dello sviluppo economico ricorda che le start-up innovative a vocazione sociale sono definite dall'art. 25, comma 4, D.L. n. 179/2012 come quelle che «operano in via esclusiva nei settori in cui devono operare le imprese sociali, individuati dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 155/2006». Il successivo art. 29, comma 7, riconosce ai soggetti che investono in questa particolare tipologia di start-up benefici fiscali più vantaggiosi rispetto a quelli già assegnati alle persone fisiche e giuridiche che investono nelle altre tipologie. Alla luce di tale situazione, il Ministero ritiene che il riconoscimento dello stato di «start-up innovativa a vocazione sociale» debba necessariamente avere evidenza pubblica a seguito di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. L'iscrizione va effettuata tramite autocertificazione, da presentare alla Camera di commercio da parte del legale rappresentante della società che, tra l'altro, si deve impegnare a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto, redigendo annualmente un «documento di descrizione di impatto sociale», da trasmettere secondo le indicazioni fornite in un'apposita guida, resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero e sul sito delle Camere di commercio dedicato proprio alle start-up innovative.

QUANDO LA PENALE È SPROPORZIONATA

La clausola penale, in quanto prevista in funzione di coercizione all'esatto adempimento, e come tale svolgendo (secondo l'intenzione delle parti) anche una funzione sanzionatoria o di pena privata, è sempre suscettibile del sindacato del giudice sulla proporzione in rapporto all'entità del contratto, al danno effettivamente subito ed alle altre modalità applicative (Consiglio di Stato, Quinta Sezione, 11 dicembre 2014, n. 6094).

ACCERTAMENTO: IL CONTRIBUENTE PUÒ RINUNCIARE ALLA DECADENZA

In materia di accertamento fiscale, il termine di decadenza stabilito a carico dell'ufficio finanziario ed in favore del contribuente, per l'esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale e non appartiene alla materia sottratta alla disponibilità delle parti, incidendo unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio oltre un certo limite di tempo alle pretese dell'Erario. È pertanto rimessa alla valutazione del contribuente la scelta di avvalersi o meno dell'eccezione di decadenza, non rilevabile d'ufficio né proponibile per la prima volta in grado d'appello (Cassazione, Sesta Sezione Civile, 9 gennaio 2015, n. 171, ord.).

LICENZIAMENTO PER IL LAVORATORE MALATO CHE FA SPORT

La Sezione Lavoro della Cassazione, nella sentenza n. 144 del 9 gennaio 2015, ha affermato che costituisce comportamento contrario ai doveri di buona fede e correttezza contrattuale lo svolgimento, da parte del lavoratore, di un'attività sportiva non compatibile con le sue condizioni fisiche, già negativamente incidenti sulla sua capacità lavorativa, al punto da ridurla, con rischio di aggravamento dello stato di salute. Tale comportamento, grave ed irrimediabilmente lesivo del rapporto fiduciario con la parte datoriale, che abbia già assegnato al lavoratore mansioni ridotte e diverse da quelle precedentemente svolte, sopportando un inevitabile danno dal punto di vista dell'efficienza produttiva ed organizzativa, costituisce motivo legittimante il licenziamento.

CONCESSIONE IN SANATORIA E CONFORMITÀ PAESAGGISTICA

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 12 del 5 gennaio 2015, ha formulato il principio secondo cui gli interventi indicati nell'art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 (vale a dire gli interventi che non abbiano determinato creazione di superfici utili o di volumi e quelli configurabili in termini di manutenzione ordinaria o straordinaria) sono gli unici per i quali è possibile l'accertamento postumo di conformità paesaggistica, a sua volta presupposto del rilascio della sanatoria edilizia. Ai fini della compatibilità paesaggistica di opere realizzate in zone vincolate, peraltro, nessun rilievo assume la definizione degli interventi edilizi in termini di volume tecnico, qualificazione rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio, ma non sotto quello paesaggistico.

DICHIARAZIONE CORRETTIVA PER GLI ERRORI DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente che commette un errore a suo danno nella compilazione della denuncia dei redditi ha facoltà di emettere una dichiarazione correttiva e non è tenuto a seguire la procedura di rimborso. Tale atto è ammissibile anche in sede di impugnazione di una cartella di pagamento, emessa in base alla dichiarazione, perché ciò che rileva è l'errore del contribuente e l'esigenza del rispetto del principio di capacità contributiva e dell'obiettivo legalità dell'azione amministrativa (Cassazione, Sesta Sezione Civile, 9 gennaio 2015, n. 175, ord.).

I PRINCIPI CHE REGOLANO LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI

La repressione degli abusi edilizi è espressione di attività strettamente vincolata e non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione, potendo la misura repressiva intervenire in ogni tempo, anche a notevole distanza dall'epoca della commissione dell'abuso. L'illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso è «in re ipsa». L'interesse del privato al mantenimento dell'opera abusiva è necessariamente recessivo rispetto all'interesse pubblico all'osservanza della normativa urbanistica e al corretto governo del territorio. Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento con il quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, pure quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione dell'abuso e la data dell'adozione dell'ingiunzione di demolizione, poiché l'ordinamento tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contraria alla legge. Non può ammettersi un affidamento meritevole di tutela alla conservazione di una situazione di fatto abusiva e colui che realizza un abuso edilizio non può dolersi del fatto che l'amministrazione lo abbia prima, in un certo qual modo, avvantaggiato, adottando solamente a notevole distanza di tempo i provvedimenti repressivi dell'abuso non sanabile. Sono questi i principi ribaditi dalla Consiglio di Stato nella sentenza n. 13 emessa dalla Sesta Sezione il 5 gennaio 2015.

NO ALLA DETRAZIONE SE IL CONSUMATORE SA CHE L'IVA VIENE EVASA

La Quinta Sezione Civile della Cassazione ha sentenziato che va negato il beneficio del diritto a detrazione dell'Iva, quando sia dimostrato che il soggetto passivo, al quale sono stati forniti i beni o i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che tale operazione si iscriveva in un'evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore a monte (sentenza n. 27198 del 22 dicembre 2014).

LA REINTEGRAZIONE COLPISCE IL CESSIONARIO DELL'AZIENDA

Sentenza piena di incognite quella depositata dalla Sezione Lavoro della Cassazione lo scorso 16 dicembre (n. 26401). Vi si legge che, in caso di trasferimento d'azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo, intimato dal cedente in epoca anteriore al trasferimento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie (datore di lavoro cedente e lavoratore) si trasferisce, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., in capo al cessionario. Quest'ultimo, pertanto, sarebbe legittimato passivamente rispetto alla domanda di impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore.

PERCENTUALE DI LAVORATORI A TERMINE E CONTRATTI DI PROSSIMITÀ

La Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro, con risposta ad interpello n. 30 del 2 dicembre 2014, ha affermato che sussiste la possibilità di deroga, da parte della contrattazione collettiva di prossimità, ai limiti quantitativi di utilizzo del contratto a tempo determinato. Occorre tuttavia ricordare, secondo il Ministero, che, come espressamente previsto dall'art. 8 D.L. n. 138/2011, l'intervento della contrattazione di prossimità è ammesso solo a fronte di specifiche finalità – che vanno chiaramente indicate nel contratto – e nel rispetto di alcune condizioni, tra cui la maggiore occupazione, l'emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali e occupazionali, l'avvio di nuove attività. I contratti di prossimità sono abilitati ad intervenire con discipline che, ad ogni modo, non mettano in discussione il rispetto della cornice giuridica nella quale vanno ad inserirsi e, nella specie, dell'art. 1, comma 01, D.Lgs. n. 368/2001, per il quale i contratti a tempo indeterminato sono la «forma comune» dei rapporti di lavoro. L'intervento della contrattazione di prossimità, conclude il Ministero, non potrà, quindi, rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, ma esclusivamente prevederne una diversa modulazione.

IMPOSTA DI REGISTRO: QUANDO SI HA DIRITTO AL RIMBORSO

La restituzione dell'imposta di registro è prevista nei casi in cui la patologia dell'atto e la sua conseguente inidoneità alla produzione di effetti giuridici siano ascrivibili a vizi esistenti all'origine e non, invece, sopravvenuti. Nell'ordinanza n. 791 del 20 gennaio 2015, emessa dalla Sesta Sezione Civile della Cassazione, si legge che la restituzione dell'imposta regolarmente versata all'atto della registrazione può trovare giustificazione soltanto relativamente al contratto che nasce viziato, mentre non può giustificarsi nel caso di un contratto che, pienamente valido e operante a far data dalla sua stipulazione, non è più tale per una qualsiasi causa sopravvenuta.

L'INAIL CAMBIA IDEA SUGLI INFORTUNI IN ITINERE

L'Inail, con la Circolare n. 62 del 18 dicembre 2014, ha diffuso le linee-guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. L'Istituto, visto anche l'orientamento della Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari, ammette l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere quando il tragitto «casa - lavoro» sia interrotto o deviato per accompagnare il figlio a scuola, previo accertamento della necessità dell'uso del mezzo privato. Il riconoscimento è subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come, ad esempio, l'età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l'obbligo di assistenza), nelle quali sia ravvisabile un collegamento finalistico tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari.

LA RESIDENZA DECENNALE NON ASSICURA LA CITTADINANZA ITALIANA

L'art. 9, comma 1, lett. f), L. n. 91/1992 stabilisce che la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 60 del 14 gennaio 2015, ha affermato che la concessione della cittadinanza è un atto connotato, in tale ipotesi, da un'estesa discrezionalità. La lunga durata della residenza, secondo il giudice amministrativo, è solo il requisito di base, ossia una condizione indefettibile che non esonera dall'accertamento di ulteriori condizioni, valutabili discrezionalmente, fra le quali l'effettivo e proficuo inserimento del soggetto nella comunità nazionale e l'autosufficienza economica.

LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI

L'ordinanza n. 403 emessa dalla Sesta Sezione Civile della Cassazione il 14 gennaio 2015 conferma che il contribuente che voglia dedurre perdite su crediti ai fini fiscali, non correlate all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, deve dimostrare gli elementi certi e precisi che hanno dato luogo alle perdite, sussistenti qualora il debitore non paghi volontariamente ed il credito non risulti attuabile coattivamente. In tale contesto, la certezza che si è verificata una perdita fiscalmente rilevante può darsi con ogni mezzo di prova utilizzabile nel processo tributario.

NECESSARIA LA «SCIA» PER INSTALLARE IL CONDIZIONATORE

I condizionatori d'aria costituiscono impianti tecnologici e, pertanto, se vengono collocati all'esterno dei fabbricati rientrano tra gli interventi edilizi individuati dall'art. 3 D.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza che la loro installazione, seppure non necessita del permesso di costruire, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività e, se eseguita in violazione del regolamento edilizio comunale e senza la «scia», integra il reato punito dall'art. 44, comma 1, lett. a), dello stesso decreto. Lo ha affermato la Terza Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 952 del 13 gennaio 2015.

LE DIMISSIONI SENZA PREAVVISO DELLA LAVORATRICE MADRE

La Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro, con risposta ad interpello n. 28 del 7 novembre 2014, in merito alla corretta interpretazione dell'art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la possibilità della lavoratrice madre e del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l'osservanza del preavviso, ha sciolto il dubbio concernente la riferibilità della disposizione alle dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino o non invece a quelle comunicate al datore di lavoro entro il compimento del terzo anno. Secondo il Ministero la disposizione, sebbene faccia riferimento all'art. 55 nel suo complesso, «è evidentemente riferita all'ipotesi di dimissioni presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento» e, cioè, fino al compimento di un anno di età del bambino. Le modifiche relative all'estensione temporale da uno a tre anni riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni.

NULLO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO SE NON SI OSSERVA IL TERMINE

L'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di rispettare il termine dilatorio di 60 giorni dalla notifica del verbale di constatazione - che può essere redatto a seguito di accesso, ispezione o verifica nei locali dell'impresa - prima di emettere l'atto impositivo. In mancanza di motivi d'urgenza, l'inosservanza del termine dilatorio comporta la nullità dell'avviso di accertamento. Lo ha ribadito la Quinta Sezione Civile della Cassazione nella sentenza n. 992 del 21 gennaio 2015.

DEQUALIFICAZIONE E MOBBING SONO COSE DIVERSE

La dequalificazione non si può configurare come mobbing, salvo dimostrare l'esistenza di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro. Il demansionamento, qualora provochi danni morali e professionali, dà diritto, comunque, al risarcimento indipendentemente dalla sussistenza anche del mobbing. È quanto si legge nella sentenza n. 28 del 12 gennaio 2015 della Terza Sezione del Consiglio di Stato.

COME TASSARE IL CORRISPETTIVO DA CESSIONE DEL PRELIMINARE

La Risoluzione n. 6/E del 19 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che la plusvalenza derivante dalla cessione di un contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita di un immobile è fiscalmente rilevante e va classificata tra i «redditi diversi» di cui all'art. 67, comma 1, Tuir. Con la cessione del preliminare, infatti, il promittente venditore si obbliga a non essere presente al momento della stipula del contratto definitivo e, di conseguenza, a non sottoscriverlo. Il corrispettivo che percepisce, dunque, va considerato «corrispettivo percepito per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere».

LE FIDUCIARIE POSSONO PARTECIPARE LE START-UP INNOVATIVE

Nella Risoluzione n. 9/E del 22 gennaio 2015 l'Agenzia delle Entrate sostiene che l'interposizione della società fiduciaria, tra la partecipata ed i soci, non costituisce causa ostativa per l'applicazione del regime agevolativo previsto per le start-up innovative, ovviamente quando sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina.